

COMUNE DI SELEGAS
Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Ordinanza del Sindaco

N. 1 DEL 05-01-2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- i decreti del Presidente del Consiglio e da ultimo il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati;
- le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e del Presidente della Regione Sardegna, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI i recenti casi di positività al Covid-19 registrati negli ultimi giorni nel comune di Selegas

CONSIDERATO che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali, con particolare riguardo al bene superiore e prioritario dell'integrità della vita e della salute pubblica;

CONSIDERATO che nel comune di Selegas, risulta un preoccupante incremento dei contagi, è necessario, in questa fase emergenziale, limitare i contatti non strettamente necessari e la limitazione della fruizione di spazi, quali scuole, mercato comunale settimanale e divieto della vendita ambulante, cimitero comunale, piazze, parchi e aree gioco, impianti e centri sportivi, attività di servizi alla persona, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che costituiscono sede naturale di riunioni e affollamenti di persone difficilmente controllabili e, come tali, da scoraggiare a tutela della salute e della sicurezza collettiva;

CONSIDERATO inoltre evitare gli assembramenti nei luoghi all'aperto mediante lo stazionamento delle persone senza comprovati motivi per evitare ogni occasione di possibile contatto che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, al fine di evitare la diffusione del contagio del virus;

DATO ATTO di quanto sopra esposto e nelle more degli esiti degli accertamenti sanitari disposti dall'ATS, a titolo preventivo e precauzionale, è necessario temporaneamente dalla data del 06 Gennaio 2021 e fino alla data del 17 Gennaio 2021 compreso, disporre le seguenti prescrizioni:

1. Divieto di assembramento e di stazionamento in tutti i luoghi all'aperto senza comprovate situazioni di necessità;
2. la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale, pertanto è consentita l'attività didattica espletata a distanza;
3. chiusura al pubblico degli uffici comunali, i quali comunque garantiranno i servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico;
4. la chiusura di tutti gli spazi pubblici, piazze, parchi e aree giochi presenti sul territorio comunale;
5. la chiusura degli impianti e centri sportivi;
6. la chiusura del mercato comunale settimanale e divieto della vendita ambulante;
7. la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali;
8. sospensione delle attività di servizi alla persona (estetisti e parrucchieri);

9. sospensione delle attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pizzerie e ristoranti); è invece consentita l'attività dei servizi di ristorazione dei pubblici esercizi mediante la consegna a domicilio;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità e salute pubblica;

VISTI:

- la legge 23.12.1978 N. 833 art. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale la competenza in materia di adozione di provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;

ORDINA

Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;

Per le motivazioni di cui in premessa, dalla data del 06 Gennaio 2021 e fino alla data del 17 Gennaio 2021 compreso, disporre le seguenti prescrizioni:

1. Divieto di assembramento e di stazionamento in tutti i luoghi all'aperto senza comprovate situazioni di necessità;
2. la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale, pertanto è consentita l'attività didattica espletata a distanza;
3. chiusura al pubblico degli uffici comunali, i quali comunque garantiranno i servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico;
4. la chiusura di tutti gli spazi pubblici, piazze, parchi e aree giochi presenti sul territorio comunale;
5. la chiusura degli impianti e centri sportivi;
6. la chiusura del mercato comunale settimanale e divieto della vendita ambulante;
7. la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali;
8. sospensione delle attività di servizi alla persona (estetisti e parrucchieri);
9. sospensione delle attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pizzerie e ristoranti); è invece consentita l'attività dei servizi di ristorazione dei pubblici esercizi mediante la consegna a domicilio;

AVVISA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

- Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
 - ì Al Sig. Prefetto di Cagliari;
 - ì All'Ufficio di Polizia Locale;
 - ì Stazione Carabinieri Suelli;
 - ì A tutti i Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche del Comune di Selegas;
 - ì Al responsabile del Servizio di Protezione Civile;
 - ì A tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento;

Il Sindaco
F.to Sig. PIRAS ALESSIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 05-01-2021
per quindici giorni

Il Funzionario Incaricato
F.to Anedda Dante